



COMUNE DI VIGGIANELLO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

DEL 30/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI-

Il giorno 30/09/2013 alle ore 18,10 nella sala delle adunanze all'interno del Centro Visita del Parco Nazionale del Pollino limitrofo a Piazza Umberto I°, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è legalmente radunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, risultano all'appello nominale:

01 - Vincenzo CORRARO - Presidente	PRESENTE
02 - Franco Luigi FRONTUTO - Consigliere	PRESENTE
03 - Domenico SASSONE - Consigliere	PRESENTE
05 - Francesco DE FRANCO - Consigliere	PRESENTE
06 - Francesco PETROLA - Consigliere	PRESENTE
07 - Antonio Emanuele FIORE - Consigliere	PRESENTE

08 - Giuseppe Mango - Consigliere

PRESENTE

04 - Francesco Biase Battista PETILLO - Consigliere

ASSENTE

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Mario Osvaldo BONAFINE**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

Per la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

30/09/2013

IL RESPONSABILE

f.to ING. N. BENCARDINO

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa, parere: Dovuto

Esprime parere: NON DOVUTO

IL RESPONSABILE

=====

Illustra la proposta il Sindaco. Su invito del Sindaco , il Segretario Comunale espone il contesto normativo di riferimento. Dopo breve e pacato dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

L'Ente è stato a suo tempo necessitato a disporre la requisizione in uso dell'immobile ubicato in questo Comune in località Fiumara-Pezzolacorte, riportato in catasto al Foglio 54 Partic.197, avente un'estensione di circa mq.500 con area di pertinenza di circa mq.3.000, di proprietà del sig. Gioia Antonio, nato a Viggianello il 23.06.1967 e residente a Biandrate (NO), al fine di adibirlo temporaneamente a Centro Comunale di Raccolta Rifiuti

L'individuazione di tale immobile si è in concreto dimostrata valida stante la collocazione baricentrica ed equidistante dai maggiori centri comunali

Pertanto è intenzione dell'Amministrazione Comunale addivenire ad una regolamentazione più efficiente del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, creando un sistema integrato delle raccolte che ha quale presupposto logico e giuridico la istituzione e l'autorizzazione di un Centro di Raccolta Comunale per il conferimento diretto e separato delle frazioni previste da parte dei cittadini

CONSIDERATO

Che la disciplina relativa ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziati è costituita in primo luogo dall'art. 183, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006, che, dopo aver precisato che per "centro di raccolta" s'intende l'«area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento», aggiunge che «la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281». Tale disciplina è stata assunta con il d.m. 8 aprile 2008 che ha subito modifiche sostanziali con il DM 13/05/2009 (pubblicato sulla G.U. n 165 del 18/07/2009)

L'art. 1 del d.m. 8 aprile 2008 definisce i centri di raccolta comunali e intercomunali, come «aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (...) conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche»

Nessuna autorizzazione è prevista dalla normativa statale per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani, in tal senso si è pronunciata la CORTE COSTITUZIONALE in data 8 aprile 2010, con sentenza n. 127. L'art. 2 d.m. 8 aprile 2008, intitolato «Autorizzazioni e iscrizioni», è stato modificato dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 – a seguito del quale il termine "autorizzazioni" è stato sostituito con il termine "approvazioni". La nuova formulazione di tale articolo dispone che «la realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 **è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente**» (comma 1) quindi nessun altro Ente ha competenze in materia.

In conclusione quindi si ritiene di poter affermare che la realizzazione, o l'adeguamento, dei centri di raccolta e la loro regolamentazione è affidata al Comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti. Il Comune da comunicazione alla Regione e alla Provincia della realizzazione o dell'adeguamento dei centri di raccolta

VISTO

Il D.Lgs. 152/2006 che all'art. 183 comma 1 lettera cc) stabilisce che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia data la disciplina dei "CENTRI DI RACCOLTA", definiti dalla medesima lettera

Il Decreto 8 aprile 2008 che ha disciplinato i **CENTRI DI RACCOLTA**

Il D.M. 13 Maggio 2009 “**MODIFICA DEL DECRETO 8 APRILE 2008, RECANTE LA DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO, COME PREVISTO DALL’ART. 183 COMMA 1 LETTERA cc) DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE**”, che ha previsto l’approvazione del centro di raccolta da parte dell’Amministrazione comunale e la comunicazione dell’approvazione stessa alla Regione e alla Provincia

Che l’immobile ubicato in località Fiumara-Pezzolacorte, riportato in catasto al Foglio 54 Partic.197,avente un’estensione di circa mq.500 con area di pertinenza di circa mq.3.000,di proprietà del sig.Gioia Antonio, è idoneo ad essere autorizzato quale centro di raccolta ai sensi del D.M. 08.04.2008, così come modificato dal D.M. 13.05.2009

RITENUTO tuttavia che il concreto provvedimento autorizzatorio debba essere preceduto da un atto di natura regolamentare ove siano predeterminati i requisiti minimi di cui il Centro di Raccolta debba essere dotato

VISTO l’articolo 42 del TUEL

RITENUTO opportuno disciplinare con apposito nuovo regolamento il servizio sopra esplicitato

ESAMINATO, quindi, l’allegato “**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**”, costituito da XX articoli

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla presente proposta , ai sensi dell’articolo 49 del TUEL
Ad unanimità di voti , legalmente resi ed accertati

DELIBERA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Per le motivazioni espresse in narrativa , che ivi si intendono integralmente trascritte **APPROVARE** il “**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**”, costituito da n. 17 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
3. Stante l’urgenza del provvedere , con separata e successiva , unanime votazione , **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile (*rectius* : esecutivo) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del TUEL



COMUNE DI VIGGIANELLO PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Viggianello è individuato in località Fiumara-Pezzo La Corte, distinto in catasto al Foglio 54 Partic.197,avente un'estensione di circa mq.500 con area di pertinenza di circa mq.3.000. Costituiscono requisiti del Centro di Raccolta :

- a) recinzione dell'area
- b) elettrificazione
- c) regimentazione delle acque meteoriche
- d) osservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
- e) videosorveglianza (eventuale)

2. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

ART. 2 - GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 13 Maggio 2009 relativo alla "Modifica del decreto 8 Aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche".

2. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società incaricata dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di riferimento (che in seguito chiameremo Gestore).

3. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

ART. 3 - OPERATORI

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.

2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno la facoltà:

- a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 4
- b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonchè i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo
- c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia
- d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque
- e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato
- f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 4 comma 2.

ART. 4 - ACCESSO - SOGGETTI AUTORIZZATI (UTENTI) - MODALITÀ

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- le persone fisiche iscritte a ruolo TARSU/TIA, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nel Comune Viggianello

- le persone giuridiche iscritte a ruolo/TIA, con sede nel Comune di Viggianello, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le imprese (utenze non domestiche) devono essere munite di apposito formulario d'identificazione rifiuti, redatto in quattro copie, ad esclusione del caso di trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità inferiore a trenta chili o trenta litri. Il formulario deve essere debitamente sottoscritto dal destinatario, per accettazione dei rifiuti conferiti, all'atto di ingresso del mezzo di trasporto nel Centro di Raccolta. Ai fini del trasporto dei propri rifiuti, le imprese (utenze non domestiche) devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Camera di Commercio.

- l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge

- il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro.

4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro.

ART. 5 - ORARIO DI APERTURA

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra le Amministrazioni ed il Gestore delle raccolte o del Centro e comunque osservare un orario minimo di apertura il Sabato e/o la Domenica non inferiore alle 4 ore.

2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:

- cartello apposto in loco

- comunicazione in rete attraverso il sito internet consortile

- ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile

ART. 6 - TIPOLOGIA DI CENTRO E RIFIUTI ACCOGLIBILI

1. Sono individuate due tipologie di Centro di Raccolta in funzione dei criteri tecnico-gestionali previsti dal D.M. 13.5.2009, ovvero

a) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti pericolosi e non pericolosi di provenienza domestica e non domestica;

b) Centro di Raccolta strutturato per ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.

2. I Centri di cui alla lettera a) del precedente comma rispondono a tutti i requisiti tecnico realizzativi di cui all'Allegato I del D.M. 8 aprile 2008 e possono potenzialmente ricevere i rifiuti di cui al paragrafo 4.2 del medesimo allegato, ovvero:

<input type="checkbox"/> imballaggi in carta e cartone	(codice Cer 15 01 01)
<input type="checkbox"/> imballaggi in plastica	(codice Cer 15 01 02)
<input type="checkbox"/> imballaggi in legno	(codice Cer 15 01 03)
<input type="checkbox"/> imballaggi in metallo	(codice Cer 15 01 04)
<input type="checkbox"/> imballaggi in materiali misti	(Cer 15 01 06)
<input type="checkbox"/> imballaggi in vetro	(codice Cer 15 01 07)
<input type="checkbox"/> contenitori T/FC	(codice Cer 15 01 10*)
<input type="checkbox"/> rifiuti di carta e cartone	(codice Cer 20 01 01)
<input type="checkbox"/> rifiuti in vetro	(codice Cer 20 01 02)
<input type="checkbox"/> frazione organica umida	(codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
<input type="checkbox"/> abiti e prodotti tessili	(codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
<input type="checkbox"/> solventi	(codice Cer 20 01 13*)
<input type="checkbox"/> acidi	(codice Cer 20 01 14*)
<input type="checkbox"/> sostanze alcaline	(codice Cer 20 01 15*)
<input type="checkbox"/> prodotti fotochimici	(20 01 17*)
<input type="checkbox"/> pesticidi	(Cer 20 01 19*)
<input type="checkbox"/> tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	(codice Cer 20 01 21)
<input type="checkbox"/> rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	(codice Cer 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
<input type="checkbox"/> oli e grassi commestibili	(codice Cer 20 01 25)
<input type="checkbox"/> oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	(codice Cer 20 01 26*)
<input type="checkbox"/> vernici, inchiostri, adesivi e resine	(codice Cer 20 01 27* e 20 01 28)
<input type="checkbox"/> detergenti contenenti sostanze pericolose	(codice Cer 20 01 29*)
<input type="checkbox"/> detergenti diversi da quelli al punto precedente	(codice Cer 20 01 30)
<input type="checkbox"/> farmaci	(codice Cer 20 01 31* e 20 01 32)
<input type="checkbox"/> batterie ed accumulatori di cui alla voce 160601* 160602* 160603*	(provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
<input type="checkbox"/> rifiuti legnosi	(codice Cer 20 01 37* e 20 01 38)
<input type="checkbox"/> rifiuti plastici	(codice Cer 20 01 39)
<input type="checkbox"/> rifiuti metallici	(codice Cer 20 01 40)
<input type="checkbox"/> sfalci e potature	(codice Cer 20 02 01)
<input type="checkbox"/> ingombranti	(codice Cer 20 03 07)
<input type="checkbox"/> cartucce toner esaurite	(codice Cer 20 03 99)
<input type="checkbox"/> rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche	
<input type="checkbox"/> toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	(codice CER 08 03 18)
<input type="checkbox"/> imballaggi in materiali compositi	(codice CER 15 01 05)
<input type="checkbox"/> imballaggi in materia tessile	(codice CER 15 01 09)
<input type="checkbox"/> pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	(codice CER 16 01 03)
<input type="checkbox"/> filtri olio	(codice CER 16 01 07*)
<input type="checkbox"/> miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore	

- della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
- Terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
- Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)
- 3. I Centri di cui alla lettera b) del precedente comma rispondono ai criteri tecnici di cui all'art. 2 del D.M. 13.5.2009 e possono potenzialmente ricevere solo i seguenti rifiuti:**
- imballaggi in carta e cartone (codice Cer 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice Cer 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice Cer 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice Cer 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (codice Cer 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice Cer 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice Cer 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice Cer 20 01 02)
- frazione organica umida (codice Cer 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice Cer 20 01 10 e 20 01 11)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice Cer 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice Cer 20 01 36)
- oli e grassi commestibili (codice Cer 20 01 25)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice Cer 20 01 28)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice Cer 20 01 30)
- farmaci (codice Cer 20 01 32)
- rifiuti legnosi (codice Cer 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice Cer 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice Cer 20 01 40)
- sfalci e potature (codice Cer 20 02 01)
- ingombranti (codice Cer 20 03 07)
- cartucce toner esaurite (codice Cer 20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti provenienti dalle pulizie dei camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 20 01 41)
- Terre e roccia (codice Cer 20 02 02)
- Altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)

4. Il Gestore del Centro, in ragione di aspetti organizzativi, può ridurre la tipologia dei rifiuti accoglibili di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

ART. 7 - LIMITAZIONE TEMPORANEA ALL'ACCESSO

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione ai Comuni potenziali conferitori ed al CSR.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RIFIUTI ASSIMILATI

1. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri.

2. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla "scheda rifiuti conferiti" individuata nell'allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

ART. 9 - CONFERIMENTO INERTI E RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi, fermo restando quanto previsto all'art. 3 comma b del presente Regolamento.

2. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

3. E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

ART. 10 - OBBLIGHI ALL'UTENZA

1. Gli utenti sono obbligati a:

- rispettare tutte le norme del presente Regolamento, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio
- mostrare la carta di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti
- accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 4

- effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori
- raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico

ART. 11 - DIVIETI ALL'UTENZA

1. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:

- accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato
- accedere con modalità diverse da quelle prescritte
- depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento
- scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente
- rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere
- prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto
- conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali
- abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta
- attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti

ART. 12 - CONTROLLI

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Regolamento (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).

2. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 13 - SANZIONI - DETERMINAZIONE E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE

1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b)

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche
€ 105,00 € 620,00

Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei Centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche
€ 25,00 € 155,00

Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei Centri € 25,00 € 250,00

Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei Centri
€ 25,00 € 250,00

Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei Centri
€ 25,00 € 250,00

Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo/TIA all'interno dei Centri, salvo diverse disposizioni
€ 25,00 € 250,00

Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche
€ 25,00 € 250,00

Danneggiamento delle strutture del Centro di Raccolta
€ 25,00 € 250,00

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo
€ 25,00 € 250,00

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi o della società di raccolta e della società pubblica di recupero e trattamento (SRT S.p.a.) per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi dalle normative previste dal presente Regolamento.

3. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge n. 689/81 e s.m.i.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.

5. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ART. 14 GESTIONE RIFIUTI - PESI E ONERI TRATTAMENTO

1. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato Ia, paragrafo 6, D.M. Ambiente 8 Aprile 2008 e s.m.i.

2. Il gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato Ib del D.M. 13 Maggio 2009.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ

1. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore ed il Consorzio da ogni responsabilità.

ART. 16 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di rifiuti urbani, in materia di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza e salute dei lavoratori.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.

Prot. Nr.0006388

del 09/10/2013

Il presente verbale, salva ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo CORRARO

F.to Dr. Mario O. BONAFINE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata trasmessa oggi 09/10/2013 all'Albo Pretorio On-line dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, primo comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n.267.

La presente non è soggetta a controllo preventivo di legittimità per effetto dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale N. 03/2001.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Mario O. BONAFINE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 09/10/2013 perché e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000).

Dalla residenza municipale, li 09/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Mario O. BONAFINE

La presente è copia conforme all'originale.

Viggianello, 09/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Mario Osvaldo BONAFINE